

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI ONORIFICENZE

CAPO I

1. Cittadinanza onoraria. Nozione

1. La Cittadinanza Onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale nei confronti dei cittadini italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti per il loro impegno etico, sociale, civile, culturale, artistico o sportivo e che abbiano instaurato rapporti con il Comune di Caltavuturo e la sua comunità, favorendo la conoscenza del territorio o la cui attività sia ispirata all'affermazione di valori fondamentali.

2. La Cittadinanza Onoraria viene concessa e revocata secondo le modalità stabilite dal presente regolamento comunale per il conferimento di onorificenze.

2. Cittadinanza Onoraria. Disciplina

1. La "cittadinanza onoraria" è un'onorificenza conferita dal Comune di Caltavuturo a persone fisiche o giuridiche non residenti, ivi compreso enti, istituzioni e collettività correlate o di riferimento di enti o istituzioni, senza differenziazione di sesso, nazionalità, razza e religione, che per motivi diversi si siano particolarmente distinte:

a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente di più deboli e bisognosi;

b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;

c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;

d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Caltavuturo unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini di Caltavuturo e all'esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socioeconomica, storico artistica e umana della loro terra;

e) per coloro i quali si sono distinti nel perseguimento di azioni di alto valore fondate sui principi della Costituzione Italiana.

2. Il conferimento della cittadinanza onoraria a persone giuridiche è effettuata nei confronti di propri rappresentanti.

3. La "cittadinanza onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario né conferisce al medesimo ulteriori diritti civili e politici, che restano pertanto inalterati.

Art. 3 Cittadinanza Benemerita

1. La "cittadinanza benemerita" è un'onorificenza conferita dal Comune di Caltavuturo a cittadini Caltavuturesi che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, anche in collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano giovato alla comunità caltavuturese, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

2. La "cittadinanza benemerita" può essere conferita anche alla memoria per i cittadini che sono stati residenti nel Comune di Caltavuturo.

CAPO II – CONFERIMENTO

Art. 4 Iniziativa

1. La proposta di attribuzione della “cittadinanza onoraria” e della “cittadinanza benemerita”, può essere avanzata:
 - dal Sindaco;
 - dal Presidente del Consiglio Comunale;
 - da almeno 1/4 dei Consiglieri Comunali.
2. La proposta deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, corredata di relazione esplicativa, sottoscritta da tutti i proponenti e completa di riferimenti biografici, delle motivazioni e di ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.

Art. 5 Esame preparatorio

1. La proposta di conferimento è sottoposta dal Presidente del Consiglio all’esame della Commissione consiliare permanente competente all’esame dei regolamenti che ne valuta la rispondenza alla presente disciplina.
2. A tal fine la Commissione può consultare organismi associativi, forze imprenditoriali e sociali presenti nel Comune e avvalersi della consulenza del Segretario comunale e/o del Responsabile del Servizio a ciò deputato.
3. In fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell’interessato o di chi ne esercita la tutela legale o la rappresentanza legale in caso di persone giuridiche o di soggetti/collettività assimilate ai sensi dell’articolo 2. L’interessato è tenuto a confermare la sua presenza all’eventuale cerimonia di conferimento, pena la decadenza del procedimento di conferimento stesso.
4. Il procedimento non decade laddove l’interessato sia impossibilitato a partecipare per cause di forza maggiore, opportunamente motivate.
5. Qualora l’onorificenza sia conferita alla memoria l’invito è rivolto ai familiari interessati ovvero alle persone/istituzioni che risultino essere state legate a lui da motivi di affezione e/o comprovata condivisione di valori, facendo valere i medesimi procedimenti di cui al comma 3 e 4 del presente articolo.
6. La Commissione esprime quindi proprio parere da inoltrare al Consiglio Comunale unitamente alla proposta di conferimento.
7. La commissione esprime un parere con riserva nel caso in cui la fattispecie non sia prevista nel regolamento.
8. L’istruzione della proposta di deliberazione segue le ordinarie procedure ed è inserita nella piattaforma informatica in uso presso il Comune.

Art. 6 Approvazione

1. Entrambi i riconoscimenti devono essere approvati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei membri assegnati.

Art. 7 Atto di conferimento

1. Il riconoscimento onorifico può essere conferito in nome e per conto del Comune di Caltavuturo dal Sindaco o suo delegato:
 - in apposita seduta del Consiglio Comunale;
 - nell’ambito di una manifestazione istituzionale;
 - in apposita cerimonia ufficiale.
2. Anche la cittadinanza è invitata a partecipare attraverso varie forme pubblicitarie.

Art. 8 Segni onorifici

1. Il segno onorifico della "cittadinanza onoraria" e della "cittadinanza benemerita" consiste in una pergamena recante l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la "cittadinanza onoraria" oppure la "cittadinanza benemerita", unitamente all'indicazione delle motivazioni onorifiche e delle generalità del conferito.

Art. 9 Albi onorifici

1. Per le onorificenze di cui al presente regolamento sono istituiti due Albi onorifici, nei quali sono inseriti i nominativi di coloro cui è stata conferita la "cittadinanza onoraria" o la "cittadinanza benemerita".

2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento ove possibile potrà essere controfirmata dal soggetto insignito.

3. Gli Albi onorifici devono indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Partecipazione

1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a partecipare i cittadini onorari e i cittadini benemeriti.

Art. 11 Revoca della cittadinanza onoraria o benemerita

1. Può incorrere nella perdita della cittadinanza onoraria o benemerita il soggetto insignito che si sia successivamente reso indegno e si renda colpevole di fatti delittuosi, contrari alla morale o tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.

2. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco.